

Assistenza extracomunitari e vuoti legislativi

Quando si parla di cittadini extracomunitari nel nostro Paese si tocca un tema politicamente sensibile che anima opposte visioni e sostanziali divergenze strategiche. Le normative risentono di tale clima e spesso sono originate da spinte emotive o da eventi eccezionali che si ripercuotono anche nel campo assistenziale. A testimoniare ciò quanto accaduto in Lombardia inerente alle trattenute sugli emolumenti dei Mmg in rapporto agli assistiti a cui era scaduto il permesso di soggiorno.

Le difficoltà per i medici di famiglia relative all'assistenza ai cittadini extracomunitari sono state ben evidenziate da quanto accaduto in Lombardia, dove la Regione ha recuperato somme ingenti dai Mmg per quote relative ad assistiti extracomunitari cui era scaduto il permesso di soggiorno e che non l'avevano rinnovato dopo 12 mesi. Ciò rappresenta la punta dell'iceberg della confusione in questo ambito. Un merito, tuttavia, la vicenda lombarda lo ha avuto: quello di aver sollevato su scala nazionale un problema di non poco conto. Non solo per le ricadute assistenziali su centinaia di migliaia di utenti, ma anche su quelle economiche per gli ormai derelitti Mmg. Nelle realtà industriali e agricole più avanzate d'Italia, infatti, non sono pochi gli assistiti provenienti da Albania, Marocco, Tunisia, altri Stati africani, Paesi del Sud America, Cina. Siamo, ci piaccia o no, una società multietnica. Sicuramente, questo è un dato di fatto, siamo un Paese impreparato a gestirlo. Le difficoltà sono tante e per esempio, sul piano della cura in medicina generale, queste si esprimono particolarmente nella relazione con soggetti che parlano lingue diverse, con usi e costumi differenti, abituati a forme alternative di medicina. Problemi però che per professionisti di frontiera, come in questo ambito sono i generalisti, possono diventare delle opportunità sia professionali sia economiche. Per quanto concerne la professione, il rapporto con le per-

sone immigrate mette in gioco alcune peculiarità della nostra disciplina, come la capacità di creare una relazione empatica. In altre parole ci costringe, in qualità di medici di famiglia, ad affinare le competenze d'approccio con il paziente in senso biopsico-sociale. Da un punto di vista meramente economico, le scelte "a tempo" degli extracomunitari risultano essere numerose. Ciò significa che buona parte degli emolumenti dei medici di famiglia - soprattutto per quelli che esercitano in un territorio in cui è alta la presenza di immigrati - deriva proprio dagli assistiti extracomunitari. E se una Asl fa trattenute sul tipo di quelle operate in Lombardia il danno è consistente. Non è un caso che la vicenda lombarda ha fatto compattare la protesta sindacale e in tutta Italia è scattata la difesa dei medici di medicina generale.

Le dolenti note

La convenzione nazionale, scaduta ma ancora in vigore, all'art. 40, "scelta del medico", ai commi 5 e 6 si occupa proprio di questo argomento. "Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano - si legge nel comma 5 - la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno". E qui è tutto chiaro. Ma la situazione si complica leggendo la prima parte del comma 6: "La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla

scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno". Se il cittadino extracomunitario, infatti, rinnova il suo permesso di soggiorno, la scelta andrebbe iscritta dal giorno successivo alla scadenza del precedente. Cosa che non avviene in nessuna Asl. E se il cittadino non rinnova più il permesso e torna nel suo Paese o emigra in altra nazione, cosa accade? La Asl dovrebbe recuperare le quote pagate in più al Mmg. Ma quando verificare l'eventuale rinnovo o meno? Dopo sei mesi, un anno, due anni? La convenzione non dice nulla al riguardo né c'è stata alcuna Regione che ha deliberato in merito. Il risultato di queste contraddizioni è che i Dipartimenti delle cure primarie delle Asl navigano a vista senza una direttiva nazionale o regionale. Direttiva ancora più necessaria se si analizza la seconda parte del comma 6: "Il medico è obbligato all'assistenza al cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno". Insomma, da un lato la convenzione in vigore obbliga i Mmg a curare questi pazienti pur dopo la scadenza della scelta medica, dall'altro li avvisa che ritirerà loro le quote pagate se quello stesso paziente, magari dopo 2 o 3 mesi, cambia Asl o Paese o torna in Patria. Il medico di famiglia, forse, dovrà pagare anche tutte le prescrizioni fatte in assenza di iscrizione nei suoi elenchi?

Situazioni paradossali

Queste dicotomie hanno portato molti colleghi ad assumere atteggiamenti di difesa nei confronti degli assistiti extracomunitari i quali si sono spesso sentiti dire: "Siete stati cancellati dalla mia lista di assistiti dal programma del computer perché è scaduto il vostro permesso di soggiorno. Dovete rinnovarlo e rifare la scelta del medico". Il che richiede, spesso, alcuni mesi. Tutto legittimo? Non si sa. Ci vorrebbe un pool di giuristi per interpretare due commi di un articolo di un accordo collettivo nazionale.